

Allegato 'C'

STATUTO

della "Associazione Italiana Tecnici di Radiologia in Tomografia Computerizzata"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Viene costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione denominata "Associazione Italiana Tecnici di Radiologia in Tomografia Computerizzata"

La associazione può usare anche la denominazione abbreviata "AITeR-TC"

L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica e non svolge attività sindacali ed è autonoma nei confronti delle altre associazioni scientifiche

L'associazione ha sede in Parma

L'associazione ha durata illimitata

ARTICOLO 2 - FINALITA'

L'associazione si pone come riferimento nazionale per la Metodica Radiologica della Tomografia Computerizzata (TC)

L'Associazione nasce con l'intento di creare una rete di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica operanti in TC, di generare ricchezza culturale, in special modo nel campo dell'ottimizzazione delle esposizioni, di condividere esperienza e di sviluppare competenze mediante gli strumenti della formazione, del confronto, della ricerca, nonché dell'esperienza

ARTICOLO 3 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato

Possono essere soci solo Tecnici Sanitari di Radiologia Medica

L'associazione è aperta a tutti i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica che si riconoscono nel presente statuto, condividono le finalità e gli obiettivi dell'Associazione e si impegnano personalmente per il loro raggiungimento

I soci si dividono in due categorie:

- soci fondatori e
- soci ordinari

I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione e redatto lo Statuto

Chiunque, in possesso dei requisiti richiesti, voglia diventare socio ordinario dell'Associazione deve presentare la domanda di ammissione al Consiglio Direttivo il quale ha 60 (sessanta) giorni di tempo per accoglierla ovvero respingerla

L'eventuale diniego di ammissione deve essere motivato in forma scritta

La domanda di ammissione deve essere corredata dal curriculum professionale del richiedente

Lo status di socio ordinario si acquisisce tramite l'iscrizione all'Associazione che si formalizza con l'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione

I soci sono tenuti al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno

La perdita della qualità di socio ordinario avviene per:

- dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo, dimissioni che hanno effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- delibera motivata del Consiglio Direttivo per comportamenti indegni e/o comunque non consoni alle finalità dell'Associazione e/o alla deontologia professionale

ARTICOLO 4 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti

ARTICOLO 5 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, viene convocata in sessioni ordinarie e straordinarie

E' composta da tutti i soci, rappresentati anche mediante delega scritta, in regola con il versamento dei contributi

L'Assemblea viene convocata annualmente a cura del Consiglio Direttivo

La convocazione avviene mediante avviso in forma scritta, te-

lematica o altro mezzo disponibile al momento della convocazione stessa, compresa la pubblicazione sul sito internet e/o sulla pagina Facebook dell'Associazione; il tutto con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo di adunanza, la data e l'orario

Gli argomenti da inserire all'ordine del giorno sono stabiliti dai componenti del Consiglio Direttivo

I soci possono richiedere in forma scritta al Segretario, almeno 7 (sette) giorni prima dell'invio dell'avviso di convocazione, l'inserimento di uno o più argomenti all'ordine del giorno

L'Assemblea può avvenire anche in modalità di tele/videoconferenza e con voto a distanza purché sia sempre indicato, comunque, anche un luogo fisico di svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente

In assenza di entrambi, l'Assemblea è presieduta da un Consigliere nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice

L'Assemblea assume le sue decisioni a scrutinio palese

Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto

Ogni socio può rappresentare in Assemblea per mezzo di delega scritta non più di altri quattro soci oltre a se stesso

I soci possono farsi rappresentare anche da membri del Consiglio Direttivo

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Qualora si debba discutere la modifica dello statuto dell'Associazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o tramite delega, di almeno i tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Sono compiti dell'Assemblea:

- l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario;
- l'approvazione dell'ammontare della quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo;
- le deliberazioni sugli argomenti proposti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo

ARTICOLO 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, composto da 7 (sette) membri che durano in carica 4 (quattro) esercizi

Ogni membro del Consiglio Direttivo è rieleggibile

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato direttamente nell'Atto Costitutivo

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente,

il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario, all'infuori dei primi che sono nominati direttamente nell'Atto Costitutivo

Qualora cessi dalla carica per qualunque motivo il Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente

Qualora cessi dalla carica per qualunque motivo il Vice Presidente, le sue funzioni vengono assunte da un Consigliere nominato dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile

Qualora cessi dalla carica per qualunque motivo un Consigliere, anche se Presidente o Vice Presidente, a lui succede il primo dei non eletti che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo

Qualora per qualsiasi motivo venisse meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, questo si intende decaduto e si procederà a nuove elezioni dell'organo; tali elezioni saranno convocate alla prima occasione utile dal Presidente ovvero dal Vice Presidente o da uno qualsiasi dei Consiglieri rimasti

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono avvenire con cadenza non inferiore ai sei mesi, salvo motivi comprovati di forza maggiore

Le riunioni possono avvenire anche in modalità di tele/videoconferenza e con voto a distanza

Le riunioni vengono indette su richiesta del Presidente o su richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, provvede alle attività della Associazione e ne amministra il patrimonio

Il Consiglio Direttivo redige ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione

ARTICOLO 7 - PRESIDENTE

Al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo

Il primo Presidente viene nominato direttamente nell'Atto Costitutivo

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne convoca le riunioni, vigila sulle delibere prodotte, assume le decisioni ed iniziative necessarie in caso di urgenza, riferendosi per la ratifica alla successiva riunione del Consiglio Direttivo

Il Presidente con l'approvazione della maggioranza del Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue competenze ad uno o più consiglieri in forma transitoria o permanente per la durata del proprio mandato

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono svolte dal Vice Presidente

Il Presidente può essere sfiduciato attraverso una mozione motivata che deve essere approvata, mediante votazione a scrutinio palese, dai due terzi dei membri del Consiglio Direttivo nel corso di una riunione all'uopo convocata

La mozione di sfiducia, sottoscritta dai suoi proponenti, dovrà essere allegata alla richiesta di convocazione del Consiglio Direttivo

La riunione deve svolgersi entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta

In caso di dimissioni, decadenza, sfiducia o impedimento spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente

ARTICOLO 8 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente nelle sue attribuzioni e funzioni ogni qualvolta questi sia impedito o assente

La presenza unica del Vice Presidente costituisce prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente

Il primo Vice Presidente viene nominato direttamente nell'Atto Costitutivo

ARTICOLO 9 - SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato tra i membri del Consiglio Direttivo e ha i compiti di:

- assistere il Presidente nell'organizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo; egli è responsabile della stesura e

della custodia dei verbali delle stesse, nonché delle Assemblies dei soci;

- collaborare con il Tesoriere nella gestione amministrativa degli iscritti e tenere aggiornato il database dei soci;

- svolgere funzioni di collegamento fra il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo;

- raccogliere le richieste da inserire all'ordine del giorno delle riunioni e spedire le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo

Il primo Segretario viene nominato direttamente nell'Atto Costitutivo

ARTICOLO 10 - TESORIERE

Il Tesoriere viene nominato fra i membri del Consiglio Direttivo

Egli è responsabile degli aspetti economici della vita associativa, tiene la contabilità, compila il bilancio preventivo e consuntivo annuale, predispone la relazione annuale finanziaria e provvede alle spese ordinarie e straordinarie approvate dal Consiglio Direttivo

Il primo Tesoriere viene nominato direttamente nell'Atto Costitutivo

ARTICOLO 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo dell'Associazione, è formato da tre componenti effettivi e da un supplente, eletti dall'As-

semblea

Il primo Collegio dei Revisori dei Conti è nominato direttamente nell'Atto Costitutivo

Per la durata delle cariche e la rieleggibilità valgono le stesse norme del Consiglio Direttivo

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente

Il primo Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato direttamente nell'atto costitutivo

I membri del Collegio sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee con facoltà di parola, verificano la regolare tenuta della contabilità, danno parere sui bilanci e possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo sulla contabilità dell'Associazione

ARTICOLO 12 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito da:

- quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci;
- contributi di enti pubblici e/o privati e di altre persone fisiche e giuridiche;
- eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;
- entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- eventuali beni mobili anche registrati e immobili;
- avanzi di gestione

ARTICOLO 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il

31 dicembre di ogni anno

Entro il 30 aprile di ogni anno il Tesoriere predispone la bozza del bilancio consuntivo e preventivo da far approvare all'Assemblea

La bozza di bilancio consuntivo e preventivo e la relazione accompagnatoria devono essere trasmessi al Consiglio Direttivo anche in forma telematica entro i 15 (quindici) giorni successivi per l'approvazione

Entro sessanta giorni dal ricevimento il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo

ARTICOLO 14 - SCIoglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno i tre quarti dei soci e la votazione favorevole della maggioranza dei presenti

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

Il patrimonio della Associazione, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa

destinazione imposta dalla legge

La quota sociale o il contributo associativo sono intrasmis-
sibili (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) e
non possono essere rivalutati

ARTICOLO 15 - NORME FINALI

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le
norme del codice civile

F.to Iacopo Negri

Chiara Martini in proprio e nei nomi

Pierandrea FABIANI Notaio